

TITOLO III

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E
CONTROLLI INTERNI**

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

TITOLO III

Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Documento di consultazione

TITOLO III - Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la sana e prudente gestione aziendale ("sistema di governo e di controllo").

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida a cui il sistema di governo e di controllo si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

Nella definizione della disciplina, applicabile a un numero elevato di intermediari con caratteristiche dimensionali e operative tra loro molto diverse, è stato valorizzato in modo particolare il principio di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura dell'attività svolta. Si è, inoltre, tenuto conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) e dei principi definiti in sede internazionale ⁽¹⁾.

I presidi relativi al sistema di governo e di controllo devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita.

Nell'ambito dei gruppi finanziari, ricade sulla società capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva del sistema di governo e controllo, avendo riguardo soprattutto alla necessità di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo.

Le presenti disposizioni:

(1) Si richiamano, in particolare: la [Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006](#), "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 7 "Il sistema dei controlli interni"; il "[Regolamento congiunto della Banca d'Italia e dalla CONSOB del 29 ottobre 2007](#) in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; la [Comunicazione del 4 marzo 2008](#) in materia di governo societario delle banche; il [Provvedimento del 10 marzo 2011](#) in tema di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. A queste disposizioni si aggiungono le fonti di autoregolamentazione che attribuiscono agli amministratori indipendenti degli intermediari quotati specifici compiti in materia di controlli interni (Codice di Autodisciplina, Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italia S.p.A.). Si richiamano, inoltre, le linee guida internazionali in materia di governo societario e sistema dei controlli interni (a titolo esemplificativo cfr. EBA/CEBS; "[Guidelines on outsourcing](#)", 14 December 2006; "[Guidelines on Internal Governance](#)", 27 September 2011).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo degli intermediari e il rapporto di questi con la struttura aziendale;
- definiscono la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa va integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, regole organizzative per l'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi, processo ICAAP);
- formano parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti organizzativi, di governo e di controllo degli intermediari, quali i controlli sugli assetti proprietari, i requisiti degli esponenti aziendali, gli obblighi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, la prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e, ove applicabili, le norme organizzative relative alle attività e ai servizi di investimento.

I principi contenuti nelle presenti disposizioni costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Gli intermediari finanziari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità.

La Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, verifica la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari;
- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare tenga conto del principio di proporzionalità;
- art. 109, comma 3, che estende i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia ai gruppi finanziari;
- art. 120-undecies, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dagli intermediari finanziari prima della conclusione dei contratti di credito (2);
- art. 120-duodecies, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca (3);

(2) Le disposizioni attuative dell'art.120-undecies, TUB sono contenute nel paragrafo 2, sezione VII, delle presenti disposizioni.

(3) Le disposizioni attuative dell'art.120-duodecies, TUB sono contenute nel paragrafo 2, sezione VII, delle presenti disposizioni.

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- [art. 124-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dagli intermediari finanziari prima della conclusione dei contratti di credito \(4\);](#)
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli articoli 108, 109 comma 3, 110 in relazione agli articoli 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4.
Vengono inoltre in rilievo le seguenti disposizioni:
 - [Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009](#). Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, e successive modifiche e integrazioni;
 - [Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011](#), recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - [decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 3 febbraio 2011 in materia, tra l'altro, di verifica del merito creditizio del consumatore nell'ambito del credito ai consumatori;](#)
 - [direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento \(UE\) n. 1093/2010;](#)
 - [EBA "Guidelines on creditworthiness assessment" \(EBA/GL2015711\), 19 agosto 2015.](#)

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a. *“organo con funzione di supervisione strategica”*: l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- b. *“organo con funzione di gestione”*: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- c. *“organo con funzione di controllo”*: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione ⁽⁵⁾;

(4) Le disposizioni attuative dell'art.120-undecies, TUB sono contenute nel paragrafo 2, sezione VII, delle presenti disposizioni.

(5) Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB sono enti di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ne consegue che anche quelli costituiti in forma di società a responsabilità limitata si dotano di un organo di controllo collegiale (collegio sindacale).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- d. “*organi aziendali*”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- e. “*funzione aziendale*”: l’insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l’espletamento di una determinata fase dell’attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;
- f. “*funzioni aziendali di controllo*”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);
- g. “*funzione antiriciclaggio*”: la funzione definita dal [Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011](#) recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Capitolo Secondo, Sez. I;
- h. “*funzione operativa importante*”: una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- o un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente:
 - i. i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell’intermediario finanziario; oppure
 - ii. la capacità dell’intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;
 - o riguarda attività sottoposte a riserva di legge;
 - o riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali;
- i. “*processo di gestione dei rischi*”: l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e dell’attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno;
- j. “*esternalizzazione*”: l’accordo, in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;
- k. “*investitori professionali*”: i clienti professionali ai sensi dell’art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, TUF.

Documento di consultazione

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- agli intermediari finanziari;
- alle capogruppo di gruppi finanziari;
- alle stabili organizzazioni di intermediari finanziari comunitari.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:

- *divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti o di controllo* (termine: 60 giorni);
- *divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo nell'ambito del gruppo di appartenenza* (termine: 60 giorni).

6. Principi generali di organizzazione

Presupposto di un sistema di governo e controllo completo e funzionale è l'esistenza di un'organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, gli intermediari finanziari definiscono e adottano:

- a. solidi dispositivi di governo societario nonché processi decisionali e una struttura organizzativa adeguati. I processi decisionali e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità al personale sono definiti in forma chiara, univoca e documentata e sono idonei a prevenire i conflitti di interesse (Sez. II);
- b. politiche di governo e procedure per la gestione e il controllo di tutti i rischi aziendali, idonee ad assicurare la sana e prudente gestione degli stessi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo (cfr., tra l'altro, Sez. VII); un efficace sistema dei controlli interni (Sez. III);
- c. politiche e procedure per la gestione delle risorse umane che assicurino che il personale e i soggetti terzi di cui l'intermediario si avvale conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni e siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti, le politiche e procedure adottate consentono agli intermediari di controllare il processo distributivo, del quale mantengono la responsabilità;
- d. procedure operative e di controllo in grado di: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire e, ove non sia possibile, attenuare potenziali conflitti di interesse; prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura e finanziamento al terrorismo;
- e. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- f. un sistema informativo che, nel rispetto di quanto previsto dalla Sez. IV, sia idoneo a:
- o fornire supporto alla conduzione delle attività e all'attuazione delle strategie aziendali;
 - o registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione dell'intermediario e gli eventi rilevanti con il richiesto grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
 - o assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai dati necessari per il corretto esercizio delle proprie responsabilità e per seguire l'evoluzione dei rischi, anche relativi al processo di distribuzione;
 - o fornire all'autorità di vigilanza un quadro fedele della posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'intermediario;
- g. procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
- h. politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità dell'attività e dei servizi, appositamente formalizzati, adeguati ad assicurare la capacità di operare su base continuativa, limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività, recuperare tempestivamente i dati e le funzioni al fine di riprendere tempestivamente i servizi. Gli intermediari di minori dimensioni possono limitarsi ad adottare procedure di *disaster recovery*.

Gli intermediari verificano con cadenza almeno annuale il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Documento di consultazione

SEZIONE II

GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa

Gli intermediari finanziari scelgono il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto.

L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri a organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa dell'intermediario finanziario. Gli intermediari evitano la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e controllo adeguato e affidabile.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, assicura l'efficace assolvimento dei loro compiti ed è calibrata in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali è definita in modo chiaro e garantisce una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

All'interno degli organi aziendali, il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni, assicurando, secondo criteri di proporzionalità, una equilibrata ripartizione tra componenti esecutivi e non esecutivi ⁽¹⁾; in tale ambito è valutata l'opportunità di prevedere la presenza di consiglieri indipendenti, anche in relazione alla composizione dell'assetto proprietario. La composizione dell'organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti.

Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

(1) L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi assume un ruolo centrale per la sana e prudente gestione dell'intermediario: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda adeguata conoscenza del business dell'intermediario, della regolamentazione applicabile e dei rischi cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto.

Negli intermediari di minore dimensione (cc.dd. “intermediari minori”, come definiti a fini ICAAP dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2) è ammessa la possibilità che il presidente rivesta un ruolo esecutivo o svolga funzioni gestionali, a condizione che:

- a. tali funzioni siano chiaramente definite e documentate;
- b. siano adottati idonei presidi per la identificazione e prevenzione dei conflitti di interesse;
- c. la composizione e il numero dei componenti dell’organo assicurino adeguata dialettica in seno all’organo stesso;
- d. non siano attribuite al presidente contemporaneamente deleghe in materia di controlli interni e deleghe relative ad altri aspetti dell’operatività aziendale.

L’operato degli organi aziendali è sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Resta fermo il rispetto della disciplina civilistica in materia di interessi degli amministratori (cfr. art. 2391 c.c.).

Di seguito si delineano i principali compiti e responsabilità degli organi aziendali.

Organo con funzione di supervisione strategica

L’organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce e approva:
 - o il modello di business dell’intermediario ed è consapevole dei rischi a cui esso si espone e delle modalità con cui essi sono rilevati e valutati;
 - o gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo;
 - o le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell’operatività, la politica di governo e il processo di gestione dei rischi;
- approva:
 - o la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; con riferimento alle funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;
 - o il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo; può stabilire limiti all’esposizione dell’intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;
 - o il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi di cui si avvale per distribuire i propri prodotti;
 - o i processi relativi all’erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione II – Governo societario

- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
 - la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V);
- assicura che:
- con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa sia conforme con i principi di cui alla Sez. I, par. 6 e risulti coerente con l'attività svolta e il modello di business dell'intermediario (evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative); in tale ambito, si assicura, tra l'altro, che:
 - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
 - l'esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente con le strategie aziendali e con i livelli di rischio definiti;
 - la rete distributiva sia presidiata con meccanismi di controllo adeguati al fine di garantirne la conformità ai rispettivi obblighi in materia di: prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, di correttezza delle relazioni con la clientela; le soluzioni organizzative adottate consentano inoltre di governare e gestire tutti i rischi derivanti dall'attività di distribuzione;
 - sia adottato un sistema informativo completo e in grado di consentire in maniera affidabile e tempestiva la ricostruzione della situazione aziendale;
 - l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia conforme a quanto previsto dalla Sez. III e risulti, nel continuo, adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario e coerente con gli indirizzi strategici;
 - le funzioni aziendali di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- adotta e riesamina con periodicità almeno annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
- verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;
- nel caso in cui l'intermediario operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;
- con cadenza annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna, ed esamina le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;
- stabilisce, se richiesto in base al principio di proporzionalità, i principi e gli obiettivi della gestione della continuità operativa; approva il piano aziendale di continuità operativa o il piano di *disaster recovery* e vigila sulla sua adeguatezza;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee

strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire rischi per l'intermediario.

Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione. In particolare:

- a. è responsabile dell'adozione degli interventi necessari ad assicurare che l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni siano conformi a quanto previsto, rispettivamente, dalle Sez. I, par. 6 e Sez. III;
- b. definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- c. coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi, stabilendo, tra l'altro, i compiti e le responsabilità specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
- d. attenendosi ai requisiti di cui alla Sez. V: definisce il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si avvale per la distribuzione; identifica le funzioni competenti per il conferimento dei mandati e il controllo dei distributori; individua le procedure per la selezione dei distributori e la valutazione dei rischi derivanti dal processo di distribuzione, inclusi potenziali conflitti di interessi;
- e. pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni, adottando, ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- f. definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- g. definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- h. definisce e cura l'attuazione del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- i. definisce il piano aziendale di continuità operativa o il piano di *disaster recovery*;
- j. assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- k. adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- l. con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi

rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a. vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
- b. vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- c. vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- d. valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- e. promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Osservazioni, proposte e attività di verifica dell'organo con funzione di controllo sono adeguatamente documentate e conservate.

L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota l'intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo ⁽²⁾. Gli intermediari possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'organo con funzione di controllo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna.

L'organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario.

(2) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione II – Governo societario

L'organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario.

Documento di consultazione

SEZIONE III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni ha importanza strategica; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori e nella cultura aziendali: non riguarda solo le funzioni di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per misurare, comunicare, gestire i rischi.

Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, le procedure e i meccanismi per la gestione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto e per il controllo del livello dei rischi assunti.

Per gli intermediari finanziari assumono particolare rilievo i rischi di credito e operativi, inclusi i rischi di natura legale, che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli intermediari sono tenuti, tra l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando, in tale ambito, specifici controlli sulle succursali e sui soggetti incaricati della promozione e conclusione di contratti relativi all'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli intermediari valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli intermediari finanziari tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Tipologie di controllo

Indipendentemente dalle strutture dove sono collocate, si individuano le seguenti tipologie di controllo:

- *controlli di linea* (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l’attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell’ambito dell’attività di *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
- *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:
 - o il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - o la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - o la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- *revisione interna* (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (*ICT audit*), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.

2. Funzioni aziendali di controllo ⁽¹⁾

Gli intermediari finanziari istituiscono funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (*compliance*), ii) di controllo dei rischi (*risk management*) e iii) di revisione interna (*internal audit*) ⁽²⁾.

Per assicurare l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

- tali funzioni dispongono dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Alle funzioni è consentito di avere accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l’inserimento in programmi di formazione nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell’attività di controllo svolta dalla funzione, l’intermediario, se coerente con il principio di

(1) Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, si applica il riparto di competenze tra la funzione di conformità alle norme e alla funzione di revisione interna previsto dalla [Comunicazione congiunta Banca d’Italia – Consob dell’8 marzo 2011](#).

(2) A tali funzioni si aggiungono quelle eventualmente derivanti da altre disposizioni specifiche (cfr., ad esempio, la funzione anticiclaggio ai sensi del [Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011](#) e l’organismo di vigilanza costituito ai sensi della legge n. 231/2001).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

proporzionalità, formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;

- i responsabili:
 - possiedono requisiti di professionalità adeguati;
 - sono collocati in posizione gerarchico - funzionale adeguata. In particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
 - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo ⁽³⁾. Il responsabile delle funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
 - riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;
- il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;
- le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;
- i criteri per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettano l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta.

Se coerente con il principio di proporzionalità e a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino a essere efficaci, gli intermediari finanziari possono:

- affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi alla medesima struttura;
- affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione previste nella Sez. V e, per quanto riguarda l'esternalizzazione all'interno dei gruppi finanziari, nella Sez. VI.

(3) I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati secondo procedure di selezione formalizzate.

Le funzioni di conformità alle norme e di controllo sui rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna, salvo quanto di seguito specificato.

Gli intermediari finanziari minori, così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2, possono costituire un'unica funzione aziendale di controllo. In tale caso non è consentita l'esternalizzazione della funzione aziendale di controllo ⁽⁴⁾. La Banca d'Italia può revocare tale facoltà qualora riscontri che non sono assicurate l'efficacia e la qualità dei controlli.

Le funzioni di conformità alle norme, controllo dei rischi e revisione interna presentano – ciascuna in base alle proprie competenze – agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, un programma di attività e, al termine del ciclo gestionale, una relazione sull'attività svolta. Esse forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.

Gli intermediari comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Gli intermediari trasmettono inoltre alla Banca d'Italia, tempestivamente, le relazioni sull'attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna. Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale.

Le funzioni aziendali di controllo svolgono i compiti di seguito indicati.

Funzione di controllo dei rischi (risk management ⁽⁵⁾):

La funzione di *risk management*:

- a. collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
- b. verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi;
- c. è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;
- d. monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- e. analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- f. verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;
- g. verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi.

(4) Fa eccezione l'ipotesi in cui le funzioni aziendali di controllo siano esternalizzate nell'ambito del gruppo finanziario.

(5) La funzione di controllo dei rischi (*risk management*) va tenuta distinta dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio dell'intermediario.

Funzione di controllo di conformità (compliance)

La funzione di *compliance* valuta l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) applicabili all'intermediario finanziario. A tal fine:

- a. identifica nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- b. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- c. predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;
- d. verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

La funzione di conformità alle norme è coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che l'intermediario intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (ad es., le discipline in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), altre aree di intervento della funzione di conformità alle norme sono:

- la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'intermediario;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Funzione di revisione interna (internal audit)

L'*internal audit*, in base a un piano di *audit* approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, valuta:

- a. la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa;
- b. l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (*ICT audit*);
- c. l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa o del piano di *disaster recovery*.

La revisione interna verifica, inoltre, i seguenti profili:

- a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

- b. la correttezza dell'operatività della rete distributiva;
- c. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- d. il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- e. la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di *“follow-up”*).

A tali fini, la revisione interna conduce controlli periodici, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, sulla base del piano di *audit*. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta, secondo una logica *risk-based*. Tuttavia sono condotti anche accertamenti casuali e non preannunciati. Sono altresì condotti accertamenti con riguardo a specifiche irregolarità.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate in base al piano di *audit*, formula raccomandazioni agli organi aziendali e ne verifica l'osservanza.

SEZIONE IV

SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. Principi generali

L'affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'intermediario finanziario. Esso rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi degli intermediari: lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla tecnologia consente, infatti, di accrescere la qualità dei processi di lavoro e dei prodotti e servizi offerti alla clientela; inoltre la disponibilità di idonei strumenti informativi permette agli organi aziendali di monitorare regolarmente i rischi aziendali e di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

Gli intermediari si dotano di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

Lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi competono agli organi e alle funzioni aziendali, in coerenza con le rispettive competenze.

I sistemi informativi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità. Essi consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, al fine di fornire informazioni adeguate e aggiornate sull'operatività aziendale e sull'evoluzione dei rischi. In particolare, essi consentono di ricostruire l'attività dell'intermediario finanziario a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati. I dati devono essere conservati con una granularità adeguata a consentire opportune analisi e aggregazioni sull'operatività aziendale.

La circostanza che l'intermediario finanziario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e coerenza complessiva dei dati aziendali, né comportare la creazione di archivi non coerenti.

I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, gli intermediari definiscono e adottano adeguati presidi, opportunamente formalizzati, volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

Una specifica sezione del piano di continuità operativa, se richiesto in base al principio di proporzionalità, è dedicata ai sistemi informativo-contabili.

SEZIONE V

**ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI E
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI**

1. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento.

La decisione di ricorrere all'*outsourcing* per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non importanti) è coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione.

In linea con il principio di proporzionalità, tale politica stabilisce almeno:

- il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse del fornitore dei servizi e dell'impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta e *due diligence* del fornitore);
- il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;
- le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni esternalizzate;
- i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate;
- i piani di emergenza (clausole contrattuali, piani operativi, ecc.) in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi.

L'intermediario, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l'esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali o che riguardano aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (salvo quanto previsto nel par. 2.1 della Sez. VII);
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

Ferma restando l'esigenza di assicurare, per ogni tipologia di esternalizzazione, il corretto svolgimento della stessa da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi, nel caso in cui gli intermediari intendano esternalizzare funzioni operative importanti o di controllo, si assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- nell'accordo scritto tra l'intermediario e il fornitore di servizi sono formalizzati e chiaramente definiti:
 - a. i rispettivi diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
 - b. i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità operativa compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza. L'intermediario acquisisce i piani di emergenza dei fornitori di servizi ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità operativa e di *disaster recovery* realizzate all'interno.

Sono inoltre previste clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;

- il fornitore di servizi:
 - a. dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;
 - b. informa l'intermediario di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; in particolare, comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;
 - c. garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi; in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ("referente per le attività esternalizzate");
- l'intermediario, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le Autorità di vigilanza hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; il diritto di accesso per le Autorità di vigilanza deve risultare espressamente nel contratto, senza oneri aggiuntivi per l'intermediario;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

- la sub-esternalizzazione (ovverosia la possibilità del fornitore di esternalizzare a sua volta una parte delle attività oggetto del contratto di esternalizzazione) non deve mettere a repentaglio il rispetto dei principi e delle condizioni per l'esternalizzazione previste nel presente paragrafo. A tal fine, l'eventuale possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione è esplicitata nel contratto con il fornitore di servizi. In tale ambito, il contratto prevede che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto di tutte le condizioni sopra richiamate con riferimento al contratto primario, inclusa la possibilità per l'Autorità di Vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.

In aggiunta a quanto sopra previsto e a quanto disciplinato nella Sez. III, gli intermediari che intendono affidare a soggetti terzi ⁽¹⁾, in tutto o in parte, funzioni aziendali di controllo definiscono nell'accordo di esternalizzazione:

- gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
- le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l'attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle verifiche effettuate. Resta fermo l'obbligo di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi, che restano in ogni caso responsabili del corretto espletamento delle attività di controllo esternalizzate;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- i collegamenti con le attività svolte dall'organo con funzione di controllo;
- la possibilità di richiedere specifiche attività di controllo al verificarsi di esigenze improvvise;
- la proprietà esclusiva dell'intermediario dei risultati dei controlli.

Ai referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate si applicano le disposizioni previste dalla Sez. III, par. 2, lett. b). Può essere nominato un unico referente per le funzioni aziendali di controllo di secondo livello esternalizzate.

Il fornitore di servizi presso cui si intendono esternalizzare le funzioni aziendali di controllo rispetta le seguenti condizioni:

- è indipendente rispetto all'intermediario presso il quale assume l'incarico;
- non cumula incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello per uno stesso intermediario o gruppo finanziario;
- non svolge contemporaneamente, per lo stesso intermediario o gruppo finanziario, incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo e attività che sarebbe chiamato a controllare in qualità di fornitore di servizi;

(1) Per soggetti terzi si intendono altri intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie, società di revisione. Nel caso di esternalizzazione della funzione di *compliance* o di *internal audit* è ammesso anche il ricorso ad altri soggetti a condizione che: i) nel caso di persone fisiche, essi abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari; ii) nel caso di persone giuridiche, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

— non svolge la funzione di revisione legale dei conti per l'intermediario che esternalizza o per altre società del gruppo di appartenenza.

Nel rispetto delle medesime condizioni, inoltre, gli intermediari, se in linea con il principio di proporzionalità, possono esternalizzare specifici controlli, che richiedono conoscenze professionali specializzate, in aree operative di contenute dimensioni e/o rischiosità.

Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le informazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni.

Entro il 30 aprile di ogni anno gli intermediari predispongono una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.

Tale relazione è tenuta a disposizione dell'Autorità di vigilanza.

2. Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi

Per gli intermediari finanziari, il ricorso a soggetti terzi per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (di seguito anche "distribuzione") riveste particolare importanza poiché, da un lato, consente di allargare la capillarità dell'offerta, dall'altro, comporta l'esposizione dell'intermediario a rischi ulteriori ⁽²⁾. Per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., fornitori di beni e servizi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni ⁽³⁾, nonché degli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

Gli intermediari possono avvalersi di mediatori creditizi nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo VI-bis TUB e dell'art. 13 del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni.

(2) Si richiamano, a titolo esemplificativo, l'art. 128-*quater*, comma 5, TUB in base al quale il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, nonché l'art. 128-*decies*, comma 2, TUB in base al quale l'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

(3) Nel caso di ricorso a fornitori di beni e servizi, gli intermediari finanziari verificano il rispetto degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza secondo le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

Gli intermediari che ricorrono a soggetti terzi per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo del processo distributivo.

La politica di distribuzione, opportunamente formalizzata, è coerente con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Gli intermediari definiscono il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva e adottano soluzioni organizzative per governare e gestire i relativi rischi. A tal fine, gli intermediari:

- definiscono il processo decisionale per il conferimento dei mandati (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del distributore);
- assicurano che il personale e i soggetti terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività e la distribuzione dei propri prodotti siano adeguatamente formati con riferimento alle attività prestate, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni con la clientela;
- adottano procedure – anche informatiche – per accertare che i soggetti di cui intendono avvalersi siano iscritti, ove previsto, nei rispettivi albi e monitorare il mantenimento nel tempo di tale condizione;
- definiscono il contenuto minimo del mandato e gli obblighi del soggetto distributore (salvo quanto stabilito nella successiva Sez. VII, par. 2.1. in materia di deleghe di poteri deliberativi, la valutazione del merito creditizio è di esclusiva competenza dell'intermediario);
- controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di distribuzione e adottano i presidi necessari a:
 - assicurare da parte di tali soggetti il rispetto sia delle procedure di distribuzione concordate con l'intermediario sia delle disposizioni ad essi applicabili (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza, usura e antiriciclaggio) da cui possono derivare a carico degli intermediari stessi rischi rilevanti, in particolare di natura legale e reputazionale. Gli intermediari si dotano di procedure e strumenti informatici per il controllo a distanza sull'operato della rete ed effettuano - con cadenza regolare - accessi presso la stessa;
 - ai fini della gestione del rischio di credito, monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati tramite la rete distributiva per assicurare la coerenza con le proprie politiche creditizie ed evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti nelle performance dei finanziamenti erogati in grado di incidere sul proprio profilo di rischio.
- definiscono i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi al processo di distribuzione; a tal fine, mantengono e aggiornano costantemente apposita evidenza dei distributori di cui si avvalgono e dei loro eventuali sub-distributori;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

- controllano efficacemente il processo di distribuzione e i relativi rischi; in tale ambito, individuano, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo del processo di distribuzione;
- identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al distributore.

Ai fini del rispetto dei sopra richiamati principi è essenziale che gli accordi di distribuzione, da stipularsi per iscritto, definiscano chiaramente:

- a. i diritti ed gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al responsabile per il controllo del processo di distribuzione e agli organi aziendali. Resta fermo l'obbligo di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi, che restano in ogni caso responsabili del corretto espletamento delle attività;
- b. gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- c. clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio dell'intermediario o comprometterne la sana e prudente gestione;
- d. obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del distributore di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente;
- e. che l'intermediario, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e l'Autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi all'attività di promozione e collocamento e ai locali in cui opera il terzo; il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente nel contratto;
- f. se il distributore può avvalersi a sua volta di soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento. In tale caso, il contratto prevede esplicitamente che gli eventuali rapporti di sub-agenzia (o analoghi) siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi e delle condizioni per l'affidamento a terzi dell'attività di distribuzione previste nel presente paragrafo, inclusa la possibilità per la Banca d'Italia di avere accesso ai dati relativi alle attività affidate a terzi e ai locali in cui opera il sub-fornitore del servizio di distribuzione.

Il contratto deve inoltre attestare che il fornitore:

- a. possiede la competenza, la capacità e le autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate;
- b. garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

SEZIONE VI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI FINANZIARI

1. Ruolo della capogruppo

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

- a. un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);
- b. un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;
- c. un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del gruppo.

La capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile.

2. Controlli interni di gruppo

La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo finanziario, la capogruppo applica, per quanto compatibile, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. In particolare, a livello di gruppo – tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari – vanno stabiliti e definiti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- compiti e responsabilità degli organi e delle diverse funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo, le procedure di coordinamento, i rapporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi; la relazione che le funzioni aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi aziendali (cfr. Sez. III, par. 2) illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento, oltre che alla capogruppo medesima, anche al gruppo finanziario nel suo complesso e propone gli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VI – Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari

- meccanismi di integrazione dei sistemi informativo-contabili (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del gruppo;
- procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;
- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo verifica anche il corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presidono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati. La capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e ne determina le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

Ciascuna società del gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica di gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Nel caso di controllate estere, è necessario che la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi compatibili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la propria funzione di revisione interna a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle componenti del gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

La capogruppo, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo finanziario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate. Gli intermediari finanziari appartenenti al gruppo sono

esonerati dall'invio delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo previsto dalla Sez. III, par. 2.

3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo

La capogruppo definisce la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo finanziario.

La politica stabilisce almeno:

- il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali presso la capogruppo o altre componenti del gruppo;
- i presidi adottati per assicurare una adeguata tutela degli interessi di eventuali soci di minoranza;
- i criteri per individuare il fornitore di servizi all'interno del gruppo, e gli obblighi previsti per tale soggetto; in particolare, con riferimento alle funzioni operative importanti, il fornitore di servizi:
 - a) dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;
 - b) informa la capogruppo e l'intermediario che esternalizza di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente;
 - c) comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;
 - d) garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario che esternalizza, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;
- i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;
- i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali della capogruppo e dell'intermediario che esternalizza e alle funzioni aziendali di controllo di tali soggetti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate.

L'intermediario appartenente a un gruppo finanziario, ferma restando la responsabilità per le attività esternalizzate, può derogare alle disposizioni in materia di esternalizzazione previste alla Sez. V, par. 1, se rispetta la politica aziendale in materia di esternalizzazione all'interno del gruppo. Attraverso il ricorso all'esternalizzazione, l'intermediario non può:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l'esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali (cfr. Sez. II);
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VI – Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari

- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni, tenuto conto dell'assetto complessivo dei controlli del gruppo di appartenenza;
- ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, al fine di assicurare l'effettività e l'integrazione dei controlli, l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo o le altre componenti del gruppo è consentita, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa dell'intermediario finanziario, nel rispetto dei seguenti criteri:

- sono valutati e documentati, in una logica di gruppo, i costi, i benefici ed i rischi alla base della soluzione adottata; tale analisi deve essere periodicamente aggiornata;
- gli organi aziendali delle componenti del gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche perseguite in materia di controlli, favorendone l'integrazione nell'ambito dei controlli di gruppo;
- all'interno di tutte le componenti del gruppo che, a giudizio della capogruppo, assumono rischi considerati rilevanti per il gruppo nel suo complesso, vengono nominati appositi referenti i quali: i) svolgono compiti di supporto per la funzione aziendale di controllo esternalizzata; ii) riportano funzionalmente alla funzione di controllo esternalizzata; iii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata ⁽¹⁾. A tali referenti si applicano le disposizioni previste dalla Sez. III, par. 2, lett. b). Può essere nominato un unico referente per le funzioni di controllo di secondo livello esternalizzate.

Gli intermediari finanziari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo nell'ambito del gruppo di appartenenza ne danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, tramite la propria capogruppo. La comunicazione, corredata di tutte le informazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nella presente Sezione, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni.

(1) A seconda della funzione aziendale di controllo accentrata può trattarsi di responsabili di unità di controllo del rischio locali, "compliance officer", responsabili di unità distaccate di *internal audit*.

SEZIONE VII

**PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'
O PROFILI DI RISCHIO**

1. Premessa

Gli intermediari definiscono le strategie, le politiche e il processo di gestione dei rischi a cui essi sono o potrebbero essere esposti.

Le presenti disposizioni prevedono requisiti organizzativi minimi da adottare in funzione della specifica attività esercitata o di specifiche tipologie di rischio. Tali requisiti non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali, né sostituiscono gli obblighi eventualmente imposti agli intermediari da altre discipline specifiche (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e antiriciclaggio).

Inoltre, nell'ambito dei rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, le presenti disposizioni definiscono i presidi che gli intermediari sono tenuti ad adottare per assicurare una corretta valutazione nel continuo dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni (1). In particolare, sono previsti i requisiti di carattere organizzativo, le regole relative alla corretta valutazione degli immobili e i requisiti di professionalità e indipendenza dei soggetti che effettuano la valutazione degli immobili (c.d. periti).

Resta fermo che, in conformità con le disposizioni del presente Capitolo, i presidi in concreto adottati devono riguardare ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dall'intermediario finanziario.

2. Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

2.1. Finanziamenti per cassa

Il processo di gestione del rischio di credito costituisce un elemento fondamentale per garantire l'equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari.

Tale processo (istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed è adeguatamente documentato e sottoposto a revisione periodica.

Gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate. Gli intermediari adottano soluzioni organizzative volte ad assicurare, nell'ambito del processo di erogazione del credito, la separatezza tra funzioni istruttorie e deliberative.

(1) Per la definizione di "esposizione" si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, n. 1), CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

Nella fase istruttoria, gli intermediari acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, al fine di assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto⁽²⁾. La documentazione consente di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa inoltre permette l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute.

Nel caso di erogazione del credito ai consumatori, gli intermediari svolgono la valutazione del merito creditizio in conformità con quanto previsto dalle *Guidelines on creditworthiness assessment* del 19 agosto 2015 emanate dall'EBA, oltre che dalle presenti disposizioni. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati) nonché ogni altra informazione significativa e rilevante per valutare la situazione attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, ecc.). Al fine di conoscere la valutazione complessiva degli affidati da parte dell'intero sistema creditizio, gli intermediari utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, tutte le informazioni a loro disposizioni.

Nel caso in cui l'intermediario si avvalga di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti, i compiti spettanti a questi ultimi sono chiaramente definiti e formalizzati. In caso di affidamento alla rete distributiva di compiti istruttori, gli intermediari adottano meccanismi di controllo e coordinamento volti ad assicurare la coerenza dei relativi criteri con quelli stabiliti dall'intermediario finanziario. Particolare attenzione è prestata alle attività inerenti l'elaborazione dello *scoring* e la valutazione del merito creditizio.

Gli intermediari possono affidare poteri deliberativi esclusivamente a banche o altri intermediari finanziari a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nello statuto e che la valutazione sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con l'intermediario delegante. La delega è attribuita in base ad un contratto redatto per iscritto, nell'ambito del quale sono chiaramente definiti i criteri e i limiti dell'attività, eventuali margini di discrezionalità nella valutazione riconosciuti al delegato, nonché le modalità di controllo del delegante sull'operato del delegato. Si applicano le norme in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V).

Le deleghe in materia di erogazione del credito risultano da una delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e sono commisurate alle caratteristiche dimensionali dell'intermediario, al livello di decentramento operativo e alla capacità professionale dei preposti. Gli intermediari predispongono idonei meccanismi di controllo sull'esercizio delle deleghe medesime e di rapporto all'organo aziendale competente sulle modalità di esercizio di tali poteri.

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori dettate dal codice civile.

(2) I criteri di rinnovo dei finanziamenti non aventi durata determinata sono specificamente disciplinati e adeguatamente documentati.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni sono effettuati con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di anomalia e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita. Il processo per l'adozione degli opportuni interventi in caso di anomalia è specificamente disciplinato, in modo da individuare con chiarezza i tempi e le modalità di intervento, le funzioni coinvolte e i rispettivi compiti e responsabilità.

Nel caso di ricorso a reti distributive esterne, gli intermediari monitorano l'andamento dei finanziamenti erogati tramite le stesse al fine di assicurarne la coerenza con le proprie politiche creditizie, nonché di evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti della performance tali da incidere sul profilo di rischio dell'intermediario stesso.

I criteri di classificazione, valutazione, e gestione delle esposizioni deteriorate, nonché le relative unità responsabili, sono definiti con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica anche le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono regolarmente informati sull'andamento delle esposizioni deteriorate e delle relative procedure di recupero e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Gli intermediari hanno in ogni momento conoscenza della propria esposizione verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con rilevanza delle connessioni di carattere giuridico e/o economico-finanziario). A tal fine, è indispensabile la disponibilità di: (i) basi dati complete e aggiornate; (ii) un sistema informativo che ne consenta lo sfruttamento ai fini richiesti; (iii) un'anagrafe clienti per generare e aggiornare i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economico-finanziarie tra clienti diversi, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di grandi fidi.

Nel definire il processo del credito, gli intermediari adottano inoltre presidi organizzativi adeguati a fronteggiare rischi connessi a specializzazioni operative, quali ad esempio: i rischi legati ai beni oggetto di operazioni di leasing nelle loro varie forme (affidabilità del fornitore, validità tecnologica, congruità del prezzo, fornitura di servizi accessori, manutenzione, valutazione dello stato di usura, capacità di ripristino, rivendibilità, ecc.); le vicende dei crediti acquisiti nelle operazioni di factoring (situazione dei debitori ceduti, congruità del prezzo in relazione alla recuperabilità, alle eccezioni opponibili, all'andamento dei contenziosi, ecc.); la situazione degli obbligati principali nel caso di finanziamenti tramite concessione di garanzie, ecc. Qualora esistano unità operative distinte per prodotti (ad es., un settore dei finanziamenti a breve e uno dei prestiti a medio e lungo termine) la valutazione circa l'affidamento del cliente è effettuata in maniera unitaria ed è garantito un idoneo coordinamento operativo tra le diverse strutture preposte alla concessione dei singoli finanziamenti.

2.2. Rilascio di garanzie

L'esigenza di assicurare presidi quali quelli indicati nel precedente paragrafo è fondamentale anche nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone l'intermediario al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le

azioni di rivalsa. Ciò, in particolare, quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente dell'intermediario.

I presidi organizzativi pertanto assicurano anche:

- l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse le cc.dd. obbligazioni di "fare");
- il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione è inoltre posta nella definizione della contrattualistica, al fine di assicurare adeguati scambi di informazioni sull'andamento delle posizioni garantite, prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Gli intermediari evitano di sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima che siano stati definiti tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali, in presenza di elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

2.3 Tecniche di attenuazione del rischio di credito

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione utilizzati.

2.4 Valutazione del merito di credito

Le disposizioni in materia di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato prevedono l'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati in funzione delle valutazioni del merito creditizio rilasciate dalle ECAI.

Il riconoscimento di un'ECAI non implica una valutazione di merito sulla validità dei giudizi attribuiti o di supporto alle metodologie utilizzate, di cui le ECAI restano le uniche responsabili; esso è volto a consentire agli intermediari l'utilizzo di rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

L'utilizzo di rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che gli intermediari finanziari devono svolgere nei confronti della clientela; essa rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente.

Gli intermediari si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei singoli prenditori.

2.2. Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni

L'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva le politiche e i processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni verificandone l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il processo di gestione dei rischi con frequenza almeno annuale.

Tali politiche e processi definiscono almeno:

- gli standard affidabili per la valutazione degli immobili. A tal fine gli intermediari:

- adottano standard per la valutazione degli immobili elaborati e riconosciuti a livello internazionale (3) o standard elaborati a livello nazionale purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali;

- o elaborano standard interni per la valutazione dei beni immobili (c.d. standard interni), purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali o nazionali (4). Nella delibera di adozione degli standard interni gli intermediari specificano:

a) gli standard internazionali o nazionali utilizzati come riferimento;

b) le ragioni di natura tecnica e prudenziale per le quali, nell'ambito degli standard interni, sono eventualmente adottati principi, criteri e metodologie di valutazione differenti rispetto a quelli contenuti negli standard indicati alla lettera a).

- fermo restando quanto previsto dai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2., i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (5) dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario dei periti; l'eventuale possibilità di ricorrere a periti esterni per la valutazione degli immobili e i criteri per la loro selezione;

- fermo quanto previsto dalle regole prudenziali in materia di valutazione dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni contenute nel CRR, la frequenza con cui viene verificato il valore degli immobili. In ogni caso, una verifica del valore degli immobili è effettuata ogni qual volta si verificano variazioni delle condizioni di mercato che possano comportare una diminuzione significativa del valore degli immobili;

- gli indicatori per monitorare nel continuo le variazioni delle condizioni del mercato immobiliare che possono incidere in maniera significativa sul valore degli immobili. A tal fine gli intermediari tengono anche conto dei valori contenuti nella banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate;

(3) Ad esempio, si fa riferimento agli standard redatti dall'International Valuation Standards Committee, dall'European Group of Valuers' Association o dal Royal Institution of Chartered Surveyors.

(4) Gli standard interni per la valutazione degli immobili sono inseriti nel regolamento interno che disciplina l'intero processo di gestione del rischio di credito adottato ai sensi del paragrafo 2 della presente sezione.

(5) Cfr. sezione V, paragrafo 1, del presente capitolo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

- i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi all'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

Inoltre, l'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva i sistemi di controllo per la verifica dell'adeguatezza delle valutazioni degli immobili svolte dai periti interni o esterni all'intermediario.

La funzione di controllo dei rischi è coinvolta nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni. Nel caso in cui l'intermediario elabori standard interni per la valutazione degli immobili, la funzione di controllo dei rischi dà un parere preventivo sull'affidabilità di tali standard.

La funzione di revisione interna valuta, in un'ottica di controlli di terzo livello, l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il processo di gestione dei rischi delle politiche e dei processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

2.2.1. Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti

I periti che effettuano la valutazione degli immobili possono essere dipendenti dell'intermediario o periti esterni, persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

I periti persone fisiche (6) devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni precedenti all'attribuzione dell'incarico, attestata mediante apposita documentazione trasmessa all'intermediario. Inoltre, i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa non devono essere coinvolti – neanche indirettamente – in alcuna attività relativa al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario.

Tenendo conto della documentazione prodotta, l'intermediario verifica che il perito persona fisica sia in possesso delle competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di valutazione. Nell'ambito di tale verifica l'intermediario valuta le competenze anche in relazione alla complessità dell'incarico in concreto affidato (che può dipendere dalla numerosità e dalle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione quali, ad esempio, gli aspetti strutturali e tipologici, la collocazione geografica, il contesto urbanistico e la redditività dell'immobile).

Al fine di verificare le competenze professionali dei soggetti incaricati di effettuare la valutazione degli immobili, l'intermediario tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

- nell'ipotesi in cui i periti siano persone fisiche, dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili; dello svolgimento di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili; del possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante l'applicazione degli standard internazionali o nazionali;

(6) Per periti persone fisiche si intendendo: i dipendenti dell'intermediario, i periti esterni persone fisiche e i soggetti deputati in concreto alla valutazione degli immobili nel caso in cui l'intermediario affidi l'incarico a soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

- nell'ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, anche dell'adeguatezza della struttura organizzativa di tali soggetti; dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili.

Gli intermediari, inoltre, verificano che i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa incaricati di valutare gli immobili non versino in concreto in una situazione di conflitto di interessi rispetto al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario. A tal fine, tengono anche conto dei rapporti di matrimonio o di unione civile, di parentela, di affinità e di convivenza di fatto e delle relazioni di natura professionale e patrimoniale intercorrenti tra tali soggetti e:

- i soggetti coinvolti nel processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l'immobile oggetto di valutazione;
- i soggetti destinatari del finanziamento garantito dall'immobile oggetto di valutazione.

2.2.2. Affidamento dell'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni

Gli intermediari che incaricano soggetti terzi per la valutazione degli immobili mantengono la capacità di controllo e la responsabilità dell'attività di valutazione degli immobili.

Gli intermediari definiscono il processo di selezione e controllo dei periti esterni e adottano soluzioni organizzative per governare i relativi rischi. A tal fine, gli intermediari:

- definiscono il processo decisionale per il conferimento degli incarichi (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del perito esterno);
- definiscono il contenuto minimo del contratto e gli obblighi del perito;
- controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili e assicurano l'utilizzo da parte dei periti esterni degli standard di valutazione adottati dall'intermediario;
- identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al perito esterno incaricato della valutazione degli immobili.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra gli accordi di affidamento dell'incarico di valutazione degli immobili a periti esterni, da stipularsi per iscritto, definiscono chiaramente:

- i diritti e gli obblighi delle parti, i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta all'intermediario. L'accordo prevede espressamente l'obbligo dei periti di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione relativa alla valutazione degli immobili da parte dell'intermediario, che resta in ogni caso responsabile del corretto espletamento dell'attività;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

- b) le opportune cautele per prevenire gli eventuali conflitti di interesse; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- c) le clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio dello stesso e comprometterne la sana e prudente gestione;
- d) gli obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del perito esterno di svolgere le funzioni a esso affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente.

Il contratto inoltre attesta che il perito esterno che svolge la valutazione degli immobili:

- a) possieda i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario indicati nel paragrafo 2.2.1;
- b) garantisca la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicuri il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il perito esterno incaricato di effettuare la valutazione degli immobili non può a sua volta delegare a terzi compiti inerenti all'incarico ricevuto.

2.2.3. Attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni

L'immobile deve essere stimato a un valore non superiore al valore di mercato (7).

Il soggetto che effettua la valutazione dell'immobile tiene conto dei valori contenuti nella banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

La valutazione dell'immobile è documentata attraverso un'apposita relazione corredata da tutti i documenti utilizzati per effettuarla.

Nel caso in cui la valutazione dell'immobile sia svolta da un perito esterno l'intermediario acquisisce la relazione di valutazione.

La relazione di valutazione è conservata in maniera ordinata dall'intermediario su supporto cartaceo o altro supporto durevole per tutta la durata del rapporto con il cliente e per i dieci anni successivi all'estinzione del rapporto.

(7) Per la definizione di "valore di mercato" si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, n. 76), CRR.

3. Rischio di liquidità ⁽⁸⁾

Gli intermediari finanziari identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposti in un'ottica attuale e prospettica. La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (ad esempio garanzie rilasciate, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, ecc.).

Punto di partenza del processo è la ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi e dei conseguenti sbilanci ed eccedenze nelle diverse fasce di scadenza che compongono lo schema delle attività e passività distinte per vita residua (*maturity ladder*).

Gli intermediari finanziari devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento. Essi assicurano inoltre un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle proprie passività.

Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie ⁽⁹⁾ detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla propria esposizione al rischio di liquidità.

Questi ultimi effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla propria esposizione al rischio di liquidità. Nel caso di intermediari appartenenti a gruppi finanziari caratterizzati da una gestione accentrata della liquidità, le prove di stress sono effettuate esclusivamente a livello consolidato a condizione che ciò sia coerente con il modello gestionale e organizzativo adottato e siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente (inclusa l'eventuale operatività all'estero). Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante, l'attività di rilascio di garanzie predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento dei fondi, da rivedere con cadenza periodica. Il CFP:

- cataloga le diverse tipologie di tensione di liquidità cui l'intermediario può essere esposto;
- individua le competenze e le responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza;
- stima l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento in situazioni di emergenza (stime di *back-up liquidity*); nel caso di intermediari appartenenti a gruppi, sia finanziari sia industriali, il piano tiene conto di eventuali limiti alla circolazione dei fondi, anche su base transfrontaliera.

(8) Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari applicano le disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità su base individuale compatibilmente con la necessità di assicurare, a livello consolidato, il rispetto delle disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità di cui alla [Circ. 263 del 27 dicembre 2006](#), Titolo V, Capitolo 2.

(9) Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di rischio di liquidità, si considerano intermediari che esercitano in via rilevante l'attività di rilascio di garanzie quelli per i quali l'ammontare delle garanzie rilasciate, secondo quanto emerge negli ultimi due bilanci approvati, sia pari o superiore al 30% del volume di attività finanziaria, calcolato analogamente a quanto previsto dal Titolo VII, Capitolo 1, Sez. 2.

4. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione

Il sistema dei controlli interni assicura che rischi derivanti da tali operazioni inclusi i rischi reputazionali derivanti, ad esempio, dall'utilizzo di prodotti o strutture complesse, siano gestiti e valutati attraverso adeguate politiche e procedure volte a garantire che la sostanza economica di dette operazioni sia pienamente in linea con la loro valutazione di rischiosità e con le decisioni degli organi aziendali.

5. Rischi connessi all'attività di *servicing*

Il *servicer* in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche *servicer*) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il *servicer* è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.

Al *servicer* fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario.

La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione; il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al *servicer*.

In particolare, il *servicer*:

- verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999 (10); nel caso di operazioni “*revolving*” o “*master trust*” (11), tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio (“*eligibility criteria*”);
- accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio dell'SPV e quello relativo ad altre operazioni;

(10) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 130/1999, possono formare oggetto di cessione i crediti pecuniari, esistenti o futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, nonché, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, obbligazioni e titoli similari, ovvero cambiali finanziarie, esclusi i titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli.

(11) Le operazioni di cartolarizzazione c.d. “*revolving*” si caratterizzano per la cessione di crediti aventi durata residua inferiore alla durata dei titoli *asset-backed*; in tali casi, fino a quando non inizia il rimborso dei titoli medesimi, gli incassi in linea capitale dei crediti ceduti sono utilizzati per l'acquisto di nuovi crediti. Per consentire il mantenimento dell'originario merito creditizio dell'operazione – e, quindi, dell'eventuale rating inizialmente assegnato ai titoli *asset-backed* – le SPV acquistano crediti fungibili ed omogenei rispetto a quelli scaduti, con le caratteristiche previste nel prospetto dell'operazione medesima. Sono invece operazioni “*master trust*” quelle che prevedono per un periodo e un importo massimo predefiniti l'emissione di nuove ABS. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all'origine dell'operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

- acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell'SPV, ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. *asset-backed securities*, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti "ponte"; in tale ultimo caso, il *servicer* acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento "ponte" abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
- verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche "revolving" o "master trust", le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
- nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

Rientra, inoltre, nelle attività affidate al *servicer* la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS; a tal fine, il *servicer*:

- monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati; cura la tempestiva messa in mora dei debitori; avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive; dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco;
- controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei "trigger event" definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del *business plan* dell'operazione;
- monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. "cascata dei pagamenti"), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia.

Il contratto può peraltro affidare al *servicer* anche altri compiti quali, ad esempio, l'impiego delle somme incassate sugli attivi cartolarizzati e non ancora utilizzate per i pagamenti nell'ambito della cartolarizzazione nel rispetto di quanto previsto dal prospetto informativo (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 130/1999) ovvero l'acquisto di nuovi crediti con conformità dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 130, nel rispetto degli "eligibility criteria" stabili.

Va altresì considerato che, nella prassi di mercato, la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999 (12).

Pertanto, per assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di *servicing*, è essenziale che i *servicer* identifichino, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al

(12) Si richiamano, a titolo esemplificativo: il rappresentante dei portatori dei titoli; il "paying agent", cui è affidata la gestione dei conti e dei relativi pagamenti; il "computation agent", cui sono attribuite – specie quando il cedente svolge anche il ruolo di *servicer* dell'operazione – la verifica dell'andamento dell'operazione, la produzione di analisi sull'andamento delle operazioni a beneficio degli investitori e altre funzioni di controllo.

servicer stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento. Ove le informazioni necessarie non siano disponibili prima dell'assunzione dell'incarico, il *servicer* concorda con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite.

Gli intermediari finanziari non assumono il ruolo di *servicer* se nel contratto con il quale viene conferito l'incarico non sia esplicitamente assicurata la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti per il corretto espletamento delle proprie funzioni, anche se in possesso di soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione diversi dal contraente del contratto.

Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte, essi si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di cartolarizzazione. Qualora in base al contratto o al prospetto informativo, l'SPV abbia conferito, in tutto o in parte, alcune delle attività sopra richiamate a soggetti diversi dal *servicer* (13), quest'ultimo si assicura che gli incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica ad esso affidati.

Con particolare riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, la funzione di controllo dei rischi esamina periodicamente con cadenza almeno semestrale l'andamento dell'attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, redigendo apposita relazione. In caso di scostamenti rilevanti rispetto al *business plan*, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (ad es., *trigger event*), la relazione è sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica, motivando le carenze riscontrate e le iniziative correttive eventualmente previste. La relazione e le eventuali determinazioni assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica sono opportunamente documentate. La Banca d'Italia può richiederne la trasmissione.

La funzione di revisione interna verifica con cadenza almeno annuale l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.

5.1 Esternalizzazione

Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i *servicer* possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse.

In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il *servicer* sia abilitato ad effettuare periodiche

(13) Si fa presente che, nell'ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comma 4-ter della legge n. 130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.

5.2 Separatezza del patrimonio della cartolarizzazione

La tutela della separatezza del patrimonio della cartolarizzazione rispetto a quello degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione rappresenta un presidio fondamentale degli interessi dei portatori dei titoli (14). Essa deve essere mantenuta per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Per assicurare il rispetto di tale principio, il *servicer* è chiamato a far sì che le somme incassate sugli attivi ceduti all'SPV e le altre somme di pertinenza dell'operazione di cartolarizzazione siano tenute distinte sia rispetto al proprio patrimonio sia rispetto al patrimonio di eventuali terzi soggetti a cui siano state affidate attività operative di incasso e/o recupero degli attivi cartolarizzati. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 130/1999, il *servicer* assicura che le somme incassate e di pertinenza della singola operazione di cartolarizzazione siano segregate nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 2 giorni lavorativi dall'avvenuto incasso.

Il *servicer* si dota di sistemi informativo-contabili che consentano di ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione, in modo da poter identificare tempestivamente e in modo accurato la consistenza delle somme di pertinenza di ciascuna operazione di cartolarizzazione. In particolare, nel caso di affidamento a terzi delle funzioni di incasso, i dati forniti dai soggetti incaricati della riscossione sulla consistenza dei conti dove vengono accreditate le somme incassate per conto dell'SPV ai sensi dell'art. 3, comma 2-*ter* della legge 130/1999, sono regolarmente riconciliati con gli estratti conto prodotti dai soggetti presso cui i conti sono aperti con le evidenze interne del *servicer* stesso.

5.3 Conflitti di interesse

I *servicer* identificano i conflitti di interesse che possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate al *servicer* e di compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione, a condizione che sia assicurata adeguata tutela all'interesse dei portatori dei titoli.

I *servicer* si dotano di un processo per la gestione dei conflitti di interesse. Tale processo, opportunamente formalizzato e documentato, identifica aree/processi/attività che possono generare conflitti di interesse, prevede i presidi necessari a prevenirli o gestirli, e definisce relativi compiti e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale processo prevede almeno che:

(14) L'articolo 3, comma 2, della legge n. 130/1999, come modificato dal D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 116/2014, specifica che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società i crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dall'SPV) i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi.

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

- nel caso in cui il *servicer* rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo “*revolving*” o “*master trust*” di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli “*eligibility criteria*” sia affidata ad un unità operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;
- nel caso in cui il *servicer* proceda al recupero dei crediti ceduti all’SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti nel medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il processo per la gestione dei conflitti di interesse è costantemente aggiornato e soggetto a revisione periodica da parte della funzione di revisione interna.

6. Rischi connessi con l’attività di prestazione di servizi di pagamento e con l’emissione di moneta elettronica

Per gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica trovano applicazione, relativamente a queste attività, anche le disposizioni di cui al Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni di cui al Regolamento del 20 giugno 2012 “[Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica](#)” che risultino specificamente riferite all’attività di prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica e ai loro soggetti distributori.

In particolare, del citato Regolamento del 20 giugno 2012, gli intermediari:

- applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2 della Sez. II;
- trasmettono la relazione di cui alla Sez. III limitatamente all’allegato D.

7. Intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento rispettano anche quanto previsto nel Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob, ai sensi dell’art. 6, comma 2-*bis*, TUF (organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva).

8. Rischi connessi alla gestione di fondi pubblici

Fermo restando che esula dalle competenze della Banca d’Italia il controllo sull’attività di gestione dei fondi pubblici, gli intermediari che gestiscono tali fondi presidiano i rischi, in particolare operativi – inclusi i rischi legali – e reputazionali che questa attività comporta.

La ripartizione delle competenze tra le diverse funzioni aziendali (incluse quelle di controllo) e l’allocazione delle responsabilità relative alle diverse attività attinenti alla gestione dei fondi pubblici devono risultare dal regolamento interno e sono adeguatamente documentate e sottoposte a revisione periodica. Gli organi aziendali controllano costantemente l’evoluzione dell’attività.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

Gli intermediari che gestiscono fondi pubblici identificano i conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle attività relative alla gestione di fondi pubblici. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione.

Documento di consultazione